

269^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Seguito della discussione:	
Annunzio di presentazione	3	<i>(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Rego- lamento):</i>	
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'AS- SEMBLEA		D'ALÌ (Forza Italia)	Pag. 19 e passim
Variazioni	4	WILDE (Lega Nord-Per la Padania indep.) ...	19
SENATO		MANFREDI (Forza Italia)	20
Composizione	4	BRUNO GANERI (Sin.Dem.-L'Ulivo)	20
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	4	MARINI (Misto), relatore	20 e passim
SULLE CONSEGUENZE DELLA DECA- DENZA DEL DECRETO-LEGGE N. 305		* CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	21 e passim
PRESIDENTE	6	TABLADINI (Lega Nord-Per la Padania in- dip.)	22, 23
BIANCO (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	5	LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	24
		TURINI (AN)	25, 32
		PAROLA (Sin. Dem.-L'Ulivo)	25
		LAURO (Forza Italia)	26
		DI BENEDETTO (Rin.Ital. e Ind.)... ..	27 e passim
		* DONISE (Sin. Dem.-L'Ulivo)	40
		GUBERT (CDU)	41, 46, 47
		ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	41, 50

* ALBERTINI (Rifond. Com.-Progr.)	Pag. 42
* MAGNALBÒ (AN)	44
* CASTELLANI Carla (AN)	45, 46
D'ONOFRIO (CCD)	45, 46
* GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro	46
* BARBIERI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	47
MORANDO, relatore (Sin. Dem.-L'Ulivo)	47, 48
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	49
Verifiche del numero legale	23

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	52
--	----

Annunzio di presentazione	Pag. 52
Assegnazione	53
Ritiro	55

DOCUMENTI

Nuovo termine per l'espressione del parere	55
--	----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	55
Trasmissione di documenti	56

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Boco, Cabras, Carcarino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Dondeynaz, Duva, Fanfani, Giorgianni, Iuliano, Lauria Michele, Leone, Manconi, Migone, Passigli, Robol, Sartori, Semenzato, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Lauricella e Speroni, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, nella Repubblica Srpska, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcier, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Al senatore Agnelli, che è rimasto vittima di un incidente – si è fratturato una gamba – esprimo a nome del Senato auguri di pronta guarigione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 13 novembre 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi» (2882).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè il termine di scadenza del decreto-legge sulla rottamazione, già approvato dalla Camera dei deputati, cade il 25 novembre, l'esame del relativo disegno di legge di conversione, atto Senato n. 2866, sarà inserito nel calendario dei lavori della corrente settimana, in coda all'esame dei documenti finanziari.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a giovedì 20 novembre, alle ore 12.

Senato, composizione

PRESIDENTE. In data 11 novembre 1997, l'ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Firenze, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi il 9 novembre 1997 presso il collegio 3 della regione Toscana, al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante a causa delle dimissioni del senatore Giuseppe Arlacchi, ha proclamato eletto senatore il candidato Antonio Di Pietro.

Di tanto si prende atto, esprimendo qui in Aula ad alta voce – dopo aver avuto modo di farlo personalmente – le felicitazioni dell'Assemblea e gli auguri di buon lavoro.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulle conseguenze della decadenza del decreto-legge n. 305

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, intervengo per una questione pregnante che credo interessi tutto il Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tutta la Padania decine di campi sono pieni di trattori e di allevatori in attesa delle decisioni del Governo dopo che assurdi giochi delle parti hanno fatto sì che il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, approvato dal Senato, sia stato barrattato con quello che prevede misure per la Sicilcassa alla Camera dei

deputati. I campi pieni di trattori sono a ridosso dei binari di tutte le principali linee ferroviarie del paese. L'assenza normativa creatasi, il fatto che gli allevatori hanno le loro buone ragioni a protestare, ragioni confermate dai rapporti della Commissione governativa d'indagine, la constatazione che i soldi degli allevatori sono già nelle tasche degli acquirenti e che continuano ad essere trattiene, tutti questi fattori hanno innescato una miscela pericolosa della cui eventuale esplosione non sono certo responsabili gli allevatori stessi, gente pacifica dedita al lavoro dei campi e non alle strade o alle ferrovie.

Il Governo ha determinato questo vuoto normativo, ritirando il decreto, ed è perciò il Governo che lo deve colmare. Il comunicato del ministro Pinto, che abbiamo letto, è assolutamente inesistente nella sostanza; è chiaro che se il Ministro crede che la gente vada a casa sulla base dei suoi comunicati forse non ha ancora capito che clima esiste nelle nostre campagne nei confronti dell'AIMA, del Ministero e del Ministro stesso. (*Brusio in Aula*).

Voglio quindi qui ribadire che a questo punto le responsabilità di eventuali atti impropri degli allevatori sono tutte del Governo e dei due Poli che hanno creato artificialmente le condizioni per il ritiro del decreto-legge n. 305 alla Camera dei deputati. Ormai, comunque, la soluzione della restituzione parziale non è più sufficiente: occorre chiudere la partita e, rispettando le indicazioni della Commissione, restituire tutto e dare certezza per il futuro ai nostri allevatori e all'agricoltura. Gli allevatori, che non si sono fatti certamente intimidire dagli 850 avvisi di garanzia, politicamente orchestrati per far paura, staranno sui campi sino a quando il problema non sarà risolto. Le loro fila si ingrossano giorno dopo giorno, i campi aumentano giorno dopo giorno; ma gli interventi per controllare i trattori sono impossibili, perchè nei campi ci si va solo con questi e le localizzazioni sono state scelte con cura. Si riscontrano campi allagati, campi arati, fango volutamente localizzato; insomma, se gli allevatori si volessero mettere di traverso sui binari il traffico dei treni in Italia risulterebbe tutto, ma proprio tutto, bloccato e non ci sarebbe alcuna possibilità di deviazione: se ciò avvenisse, nessuno potrebbe dire che questa gente non ha dei sacrosanti motivi. Infatti, essi sono stati presi in giro per un anno dal Ministero, hanno avuto ragione dalla commissione d'indagine governativa, tuttavia la vecchia DC, per non far torto ai vecchi sindacati di riferimento, agisce contro questi agricoltori e contro questi allevatori. (*Diffuso brusio in Aula*).

Chiedo al Presidente del Senato di convocare con estrema urgenza il Presidente del Consiglio per ottenere da lui una risposta su tale questione, che ormai trascende dalle responsabilità e dalle capacità del ministro Pinto. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Bianco, posso assicurarle che interessero di questo suo intervento sia il Presidente del Consiglio sia il ministro Pinto. Lei sa che il decreto-legge n. 305 non è stato convertito in legge dal Parlamento, per cui non è più possibile reiterarlo;

a tal proposito, solleciterò un'iniziativa di carattere legislativo affinché la materia sia definita con legge.

Pregherei ora i colleghi, una volta superata questa fase probabilmente di intuibile brusio, di far cessare quest'ultimo, mettendo in condizione l'Assemblea di poter procedere nei suoi lavori.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n 2793. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta dell'8 novembre si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Prima di passare all'esame dell'articolo 5, invito il senatore segretario a dare notizia di un ulteriore parere reso dalla 5 Commissione permanente.

BRIENZA, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli: 41.0.500/9, 41.0.500/10, 41.0.500/12, 41.0.500/13, 41.0.500/21, 41.0.500/23, 41.0.500/25, 41.0.500/26, 41.0.500/29, 41.0.500/30, 41.0.500/33, 41.0.500/45, 41.0.500/46, 41.0.500/48, 41.0.500/49, 41.0.500/51, 41.0.500/52, 41.0.500/54, 41.0.500/55, 41.0.500/56, 41.0.500/58, 41.0.500/62, 41.0.500/66, 41.0.500/69, 41.0.500/70, 41.0.500/77, 41.0.500/104, 41.0.500/300, 41.0.500/301, 41.0.500/302, 41.0.500/303, 41.0.500/307, 41.0.500/308, 41.0.500/310, 41.0.500/311, 41.0.500/318, 41.0.500/320, 41.0.500/117, 41.0.500/128, 41.0.500/129, 41.0.500/131, 41.0.500/132, 41.0.500/134, 41.0.500/135, 41.0.500/138, 41.0.500/139, 41.0.500/140, 41.0.500/157, 41.0.500/185 e 41.0.500/199, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di demanio marittimo
nonchè di tassa e sovrattassa di ancoraggio)*

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclu-

sione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo, e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi.

3. Per la definizione dei canoni demaniali da applicare alle concessioni di beni del demanio marittimo riguardanti strutture dedicate alla nautica da diporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di incentivare la realizzazione delle strutture stesse, emana apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'emanazione di tale decreto il Ministro, ai fini di un riordino anche perequativo della materia con riferimento tra l'altro alla legislazione degli altri paesi dell'Unione europea, tiene conto dei seguenti elementi:

- a) entità degli investimenti;
- b) situazione di fatto e di diritto esistente al momento della concessione relativamente allo specchio acqueo a livello medio mare, alle aree a terra, alle costruzioni ed altre opere costituenti pertinenze demaniali marittime calcolabili fra le superfici calpestabili, alle strutture già realizzate;
- c) durata della concessione;
- d) tempi di realizzazione delle strutture che non ne consentono l'utilizzo nè il ritorno economico;
- e) aggiornamento annuale dei canoni sulla base di indici ISTAT.

4. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di *transshipment* di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.

5. Le navi di cui al comma 4, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

5.200

LAURO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 9.

5.3

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1998».

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 450 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

5.201

LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri sono gratuite».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28, sostituire le parole: «11,25 per cento» con le seguenti: «11,75 per cento».

5.202

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997, sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche delle realtà degli altri paesi dell'Unione europea, il Ministro dei trasporti e della navigazione tiene conto dei seguenti elementi:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira.

5.203

PAROLA, ROGNONI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 9.

5.10

LAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, dalle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'incremento di retribuzione previsto nei contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico dello Stato – previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente – ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 11.

5.204

LAURO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

5.205

LAURO

Il Senato,

in considerazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,

impegna il Governo:

al trasferimento dei beni del demanio lacuale e fluviale alle regioni a partire dal 1° gennaio 1999 e a far sì che gli uffici statali competenti trasmettano alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere, comprese le pertinenze a terra con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio stesso a termine di legge.

9.2793.46

WILDE, LAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

per l'applicazione della legge n. 494 del 1993, che disciplina la materia del demanio marittimo ridefinendo le modalità tecniche e le misure finanziarie, doveva seguire un regolamento di attuazione che finora non è stato ancora emanato nonostante i Ministri che si sono succeduti ne abbiano preparato diverse bozze;

nella finanziaria dello scorso anno, tra le competenze amministrative trasferite dallo Stato alle Regioni è stata inserita anche quella in materia di canoni demaniali marittimi, senza definire principi di indirizzo e coordinamento,

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Regolamento di attuazione della legge 494/1993 definendo in materia di canoni demaniali marittimi i principi di indirizzo e coordinamento.

9.2793.47

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla finanziaria,

premessi:

che tutte le navi mercantili devono essere dotate di una stazione radioelettrica conforme alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare denominata SOLAS. In particolare gli emendamenti adottati nel 1988 hanno introdotto l'obbligo di dotare le navi costruite dopo il 1° febbraio 1995 di una stazione in grado di utilizzare le frequenze e le tecniche del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS. Tale dotazione radioelettrica dovrà essere estesa progressivamente anche alle navi esistenti, tutte senza distinzione, entro il 1° febbraio 1999;

che l'attività di certificazione, in base ad una stima approssimata riguarda complessivamente circa cinquemila operatori (senza contare gli operatori impiegati nel settore della pesca);

che purtroppo, i nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi del tipo GMDSS sono stati istituiti, in Italia, non prima del febbraio 1996 (decreto 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1996) mentre la prima sessione di esami di abilitazione si è svolta nell'autunno dello stesso anno. Cioè con un ritardo di quasi due anni rispetto alla decorrenza dell'implementazione del sistema;

che a causa di questo ritardo, gli operatori nazionali destinati all'esercizio delle stazioni GMDSS di bordo, a partire dal 1° febbraio 1995, non potendo provvedere in Italia, si sono recati in altri paesi dell'Unione europea per conseguire i certificati di abilitazione necessari allo svolgimento delle mansioni in parola. Ciò in virtù del fatto che il regolamento delle radiocomunicazioni e, più specificatamente, la raccomandazione T/R 31-03 del Comitato europeo delle radiocomunicazioni della Conferenza delle Amministrazioni europee delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), prevedono che i certificati siano riconosciuti quando gli stessi siano emessi in conformità con il capitolo IX del regolamento delle radiocomunicazioni ed i programmi di esame di abilitazione siano corrispondenti a quelli previsti negli allegati della stessa raccomandazione CEPT;

che alcune Capitanerie di porto non riconoscono la validità di certificati rilasciati da Amministrazioni aderenti alla CEPT sebbene gli stessi siano conformi alle prescrizioni sopra enunciate;

che la situazione generale fin qui descritta genera preoccupanti disagi all'esercizio armatoriale e, in taluni casi, significativi danni economici derivati dal mancato utilizzo delle navi. Si rammenta infatti che il costo di gestione di una nave tipo di medio tonnellaggio è pari ad oltre seimila dollari al giorno e di conseguenza anche alcune ore di ritardata partenza da uno scalo pregiudicano seriamente il risultato economico della nave,

si impegna il Governo a:

a) adottare le misure necessarie per normalizzare con la massima urgenza l'attività di certificazione del GMDSS e quella relativa al controllo degli stessi certificati;

in particolare impegna il Governo:

b) a trasmettere al Comando generale delle Capitanerie di porto del Ministero dei trasporti e della navigazione le istruzioni relative alle caratteristiche che i certificati CEPT devono avere ai fini del riconoscimento della loro validità nonché l'indicazione dei paesi aderenti alla stessa Conferenza.

9.2793.66

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso:

che il 28 dicembre 1995 con decreto n. 584 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha emanato il regolamento con il quale venivano istituiti i nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano le frequenze del GMDSS che sono:

a) certificato generale di operatore (GOC);

b) certificato limitato di operatore;

che detti certificati vengono conseguiti mediante superamento di esame;

che al decreto sono allegati i programmi di esame e in esso sono fissati i titoli necessari ai candidati per accedere agli esami stessi;

che la commissione esaminatrice è quella prevista dall'articolo 347 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 150, ed è composta da otto persone con possibilità di aumento (esaminatori per le lingue straniere);

che tutti gli operatori del settore hanno seguito con molta attenzione l'applicazione della nuova tecnica di comunicazione e la normativa internazionale, alla quale il nostro paese deve adeguarsi, ha dettato precise norme in merito fissando anche delle scadenze;

che detta normativa stabilisce che entro il 1999 tutti gli ufficiali di coperta in comando di guardia dovranno essere in possesso del certificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 584 del 1995; i certificati si ottengono con il superamento di esami, conseguentemente sono sorti in Italia e all'estero numerosi centri: a Roma (Telecom e Telemar), a Genova (MSTC), a Pavia (APT) ed uno è in via di realizzazione a Sorrento presso l'istituto tecnico nautico «Nino Bixio»; all'estero ve ne sono in Inghilterra, Scozia, Spagna e Croazia; i certificati rilasciati da paesi della CEE sono validi in tutti i paesi membri;

che dal confronto tra i corsi che si fanno in Italia e quelli che si fanno all'estero (in Italia 10 giorni, in Spagna 5 giorni, in Inghilterra 8 giorni) si evince una marcata differenza nella durata;

che all'estero è norma sostenere gli esami alla fine del corso stesso e nelle stesse sedi dove si sono tenute lezioni dinanzi ad una commissione composta da tre persone di cui due docenti del corso stesso;

che in Italia la commissione esaminatrice è composta da otto persone e si riunisce con periodicità diversa da quella dei corsi;

che i candidati ammessi agli esami, pur superando la parte teorica, incontrano, in alta percentuale, grosse difficoltà nella parte pratica, nonostante che nel programma di preparazione agli esami il tempo dedicato alla familiarizzazione con gli apparati sia la metà del totale;

che è arduo comprendere come all'estero in soli cinque giorni di corso sia possibile svolgere il programma previsto con l'acquisizione della dimestichezza necessaria per l'utilizzo degli apparati con bassissime percentuali di bocciati;

che con la legge n. 343 del 1995 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha stanziato i fondi per il rimborso delle spese incontrate dai marittimi per il conseguimento di certificazioni tra cui il GMDSS sempre che sia stato superato l'esame e conseguito il certificato;

che alla luce di quanto esposto risulta che gli ufficiali che si sottopongono agli esami in Italia sono penalizzati rispetto a quelli che si recano all'estero in quanto per loro è alta la possibilità di essere bocciati e perdere conseguentemente il beneficio del rimborso; le persone bocciate da più di 1 anno, non sono state ancora richiamate pur avendo ripresentato immediata istanza ed inoltre alcuni enti organizzatori dei corsi hanno prospettato la possibilità di un mini corso di 5 giorni per un eventuale ripasso che comunque consiste in un aggravio delle spese da sostenere per i marittimi;

che è motivo di perplessità il vedere che andando all'estero aumenta la possibilità di superare gli esami, di acquisire il certificato e di godere del beneficio del rimborso a tutto vantaggio dei centri esteri che organizzano i corsi;

che, tenuto conto della elevata richiesta emergente degli operatori del settore (aziende armatoriali, marittimi), si lamenta una notevole inadeguatezza delle soluzioni attualmente in atto per la fase di esame;

che, in particolare allo stato attuale, il numero di sedute di esame è fortemente insufficiente ed esse sono realizzate esclusivamente a Roma presso il Ministero delle poste, senza peraltro poter disporre di un calendario degli esami almeno per il medio termine,

impegna il Governo:

ad adottare al più presto le misure necessarie per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

aumento delle sedute di esame in numero adeguato alle attuali richieste del settore, prevedendo una idonea programmazione;

istituzione delle commissioni di esame periferiche (in particolare sarebbe indispensabile una commissione operante nell'area napoletana ed una in quella genovese);

possibilità di sostenere gli esami presso la sede che ospita i corsi di preparazione e di sostenerli al termine del corso;

adeguare l'organizzazione per un immediato rimborso a vista ai partecipanti ai corsi per l'ottenimento del certificato.

9.2793.67

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

la disciplina normativa che regola la navigazione marittima nel nostro paese è da tempo oggetto di dibattiti nonchè di indagini in sede parlamentare;

recentemente le associazioni rappresentative degli armatori privati e pubblici e le organizzazioni sindacali della gente di mare hanno redatto un protocollo di intesa nel quale si è preso atto delle condizioni di inferiorità gestionali nelle quali sono costrette ad operare le imprese armatoriali italiane sul mercato internazionale;

nel suddetto protocollo sono state individuate soluzioni che il Governo dovrebbe adottare in tempi rapidi per evitare il rischio della progressiva e inarrestabile scomparsa del settore armatoriale nazionale costretto a trasferirsi sotto bandiera estera o comunque essere venduto a concorrenti stranieri per riacquistare la necessaria competitività;

esempio emblematico di tale fenomeno è la proprietà della società Costa Crociere, simbolo della nostra intraprendenza nel prestigioso settore crocieristico, ad un'importante azienda armatoriale americana del settore;

infine, il processo di privatizzazione della flotta pubblica, da tempo concordata tra il Governo italiano ed il commissario Van Miert, non sembra trovare tempestiva applicazione in quanto nessuna procedura di vendita è stata finora posta in essere per ottemperare ai disposti comunitari,

invita il Governo:

a proporre un registro internazionale che ponga l'armamento italiano in condizioni di competitività analoghe a quelle esistenti negli armamenti europei, specie per quanto attiene al settore dei traffici internazionali; a realizzare, in tempi rapidi, il processo di privatizzazione delle società armatoriali pubbliche che operano nel mercato internazionale secondo quanto già concordato con la Commissione europea e quanto previsto dallo stesso piano Finmare già approvato dal Parlamento;

dare attuazione alle direttive dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello specifico settore del traffico marittimo di cabotaggio, volte a garantire una pluralità di vettori pubblici e privati che operino in condizioni paritetiche mediante una revisione dell'attuale sistema di sovvenzione alla flotta pubblica.

9.2793.68

LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi che:

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (collegata alla manovra finanziaria per il 1997), contiene disposizioni in materia di canoni di concessione dovuti dalle società che gestiscono gli aeroporti. L'articolo 2, comma 188, sostituisce una disposizione presente nel decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. La disposizione sostituita è l'articolo 1, comma 5-ter, relativo alla determinazione del canone di concessione a carico delle società di gestione degli scali aeroportuali, sia di quelli gestiti totalmente da società di diritto privato, in base a leggi speciali, sia di quelli ora gestiti in tutto o in parte dallo Stato e che devono essere privatizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (collegata alla manovra finanziaria per il 1994). Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 251 prevede che l'elemento per la determinazione del canone di concessione a carico del gestore dello scalo è il volume di traffico di passeggeri e merci; inoltre alle società che in base a leggi speciali gestiscono totalmente alcuni scali aeroportuali viene estesa l'applicabilità dell'articolo 1, comma 1-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 251. Tale disposizione prevede che la durata della concessione può superare il limite di durata temporale della concessione di sedime aeroportuale a privati, attualmente fissato, dall'articolo 694 del codice della navigazione, in non più di venti anni, prevedendo che esso possa arrivare a quaranta anni.

Il comma 5-ter prevede, inoltre, che il canone di concessione, trattandosi di beni demaniali, viene determinato periodicamente, senza ulteriori specificazioni circa il ritmo temporale di adeguamento, dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Infine, con un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, devono essere dettate disposizioni attuative; con tale decreto si possono definire le pendenze afferenti ai canoni pregressi.

L'attuazione di tali disposizioni, per le quali come si è visto non viene direttamente fissato un termine, può comunque essere considerata collegata alla privatizzazione degli scali gestiti in tutto o in parte dallo Stato. L'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 prevede la costituzione, entro il 1994, di apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti, anche in parte dallo Stato, prevedendo, altresì, che a tali società possano partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 251 del 1995 e poi ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 dalla legge n. 662 del 1996. Il decreto-legge n. 251 aveva correlativamente prorogato al 31 dicembre 1995 il termine (originariamente fissato in sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 537, cioè entro il 1° marzo 1994) per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 10, comma 13; il decreto dovrà essere emanato tenendo conto dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (provvedimento collegato alla manovra economico-finanziaria per il 1993) il quale disciplina le società miste pubblico-privato, per la gestione dei servizi pubblici locali. Anche questo secondo termine è stato ulteriormente prorogato dalla legge n. 662, ma è poi scaduto a sua volta; infatti era stato fissato al 30 giugno 1997,

impegna il Governo:

a fissare entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione della presente legge i canoni di concessione dovuti dalle società che gestiscono gli aeroporti.

9.2793.69

LAURO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12 versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12 rimborsa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annui.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli, sono inquadrate nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12, che provvede a riversare annualmente l'importo alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero per le politiche agricole, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,3 per cento».

5.0.2

LAURO

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di demanio lacuale e fluviale)

1. La gestione amministrativa del demanio lacuale e fluviale è interamente trasferita alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere sono garantite fino al 31 dicembre 2000. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni ed ai rinnovi di concessioni esistenti sono definiti ed incassati direttamente dalle regioni. Le concessioni nelle zone portuali, come definite autonomamente dalle regioni, sono confermate e gli introiti sono incassati dalle regioni dal momento della definizione della zona portuale.

3. Entro il 30 giugno 1998 gli uffici statali competenti trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento corretto del demanio come previsto per legge. Gli uffici catastali provvedono alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacustre, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 1999 e per quello fluviale, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 2000. A partire dal 1° gennaio 2001 ogni regione applicherà i propri canoni demaniali sulla base del proprio ordinamento».

5.0.3

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, sono trasferiti di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli gestiti direttamente dal Ministero delle finanze. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposta.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni di cui alle norme vigenti in materia alla medesima data.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti.

4. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole «di irrigazione agricola» sono inserite le seguenti: «di attraversamenti demaniali con palorci o altri impianti a fune per uso agricolo».

5.0.4

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, COLLINO, MANTICA, BEVILACQUA, MARRI, LISI, VALENTINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito dei perimetri imbriferi montani, di cui al

comma 2, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni *chilowatt* di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

2. Al fine di individuare i comuni ai quali riconoscere i sovracanonni di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici definisce la perimetrazione dei bacini imbriferi montani.

3. L'entità del sovracanone di cui al comma 1, la sua decorrenza e le modalità di versamento sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvede anche all'aggiornamento annuale del sovracanone stesso, sentiti la conferenza dei comuni inclusi nei bacini imbriferi montani, le società concessionarie e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. I comuni possono stabilire la sostituzione del sovracanone, previsto dalla presente legge, fino alla concorrenza di esso, con la fornitura diretta di energia elettrica da parte della società concessionaria.

5. I comuni, compresi nei bacini imbriferi montani di cui al comma 2, possono liberamente consorziarsi, senza peraltro vincolo di obbligatorio. I consorzi sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

6. I sovracanonni di cui alla presente legge sono corrisposti dalle società concessionarie direttamente ai comuni senza vincolo di deposito in tesoreria unica entro l'esercizio successivo a quello nel quale sono maturati.

7. In caso di mancato versamento entro il termine fissato, dovrà essere corrisposta una sovrattassa in ragione del 15 per cento per ogni tre mesi di ritardo.

8. La legge 27 dicembre 1953, n. 959, è abrogata».

5.0.4a

DI BENEDETTO

Gli emendamenti 5.200, 5.201, 5.10, 5.204, 5.205 e 5.0.2, nonché gli ordini del giorno nn. 47, 66, 67, 68 e 69 si danno per illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 5.3, da noi presentato, tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 5; in questo modo sicuramente verrebbe eliminato dal testo un incentivo a non pagare. Purtroppo, la nostra legislazione è piena di questo tipo di incentivi, per cui dobbiamo evitare che essa continui ad ospitarli.

Se il testo stabilisce che non si rimborseranno i canoni pagati in più da coloro che hanno già provveduto con solerzia ad effettuare i pagamenti, indirettamente si invitano i cittadini a non pagare le tasse, perché prima o poi arriverà un provvedimento che modificherà la sostanza delle stesse e loro non saranno rimborsati.

Per queste ragioni, sollecito l'approvazione dell'emendamento 5.3.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.202.

PAROLA. Anch'io do per illustrato l'emendamento 5.203.

WILDE. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno n. 46, mentre illustro l'emendamento 5.0.3.

Tale proposta modificativa scaturisce dalla necessità di ridurre la forte disparità esistente tra il costo dei canoni marittimi e quello dei canoni fluviali e lacuali, e quindi alla mancanza di un loro coordinamento da anni richiesto tra l'altro da tutte le regioni.

L'alto costo delle concessioni lacustri scoraggia la richiesta e il mantenimento delle concessioni lungo le coste lacuali e fluviali da parte di privati; quindi, si contribuisce all'abbandono delle stesse, favorendo l'abusivismo dovuto alla mancanza di efficaci controlli ed all'allungarsi di complicate diatribe di non facile soluzione, proprio in relazione alla confusione che scaturisce dai rapporti complessi tra soluzioni poste dallo Stato e soluzioni poste dalle regioni.

L'importante è quindi analizzare il trasferimento del demanio lacuale nel contesto più ampio del progetto federalista, delle rispettive competenze amministrative ed istituzionali e della necessità di attuare il federalismo fiscale in base alle reali esigenze localistiche senza essere imposto in modo confuso dallo Stato centrale.

L'importanza di tale emendamento ha una forte valenza anche turistica, perchè tende a difendere, rilanciare ed ammodernizzare le imprese turistiche ubicate in queste aree.

PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.0.4.

DI BENEDETTO. Anch'io do per illustrato l'emendamento 5.0.4a.

MANFREDI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 5.0.4a, presentato dal senatore Di Benedetto.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 5.203.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 5.200 è finalizzato a procrastinare la data dalla quale fare decorrere le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale; si tratta di un rinvio della normativa attuale che ritengo non giustificato: vi è infatti un intervento legislativo in atto e quindi non si comprendono le ragioni di un rinvio di un anno. Sono pertanto contrario all'emendamento 5.200. Analogo parere esprimo sull'emendamento 5.3 che, se approvato, aprirebbe le porte al contenzioso per il periodo precedente

al 31 dicembre 1997. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.201.

Con l'emendamento 5.202 si coglie un problema giusto e condivisibile, ossia la necessità di aiutare le associazioni di protezione ambientale; ritengo quindi che l'intento che anima il comma 2-bis che si propone di inserire sia giusto e condivisibile e pertanto vada approvato. Propongo però ai presentatori dell'emendamento di modificare quanto previsto nella parte relativa alla copertura sostituendo la percentuale proposta dell'11,75 con quella dell'11,26 che ritengo sufficiente.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.203, presentato dai senatori Parola e Rognoni, mentre il mio parere è contrario agli emendamenti 5.10, 5.204 e 5.205.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno propongo al senatore Lauro, presentatore dell'ordine del giorno n. 47, di sostituire il termine di 60 giorni, previsto nel dispositivo, con quello di 120 giorni; se il proponente accetta tale modifica mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno n. 47.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno n. 66, 67 e 68 se vengono trasformati in raccomandazione. Esprimo, invece, parere contrario sull'ordine del giorno n. 69.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Lauro, propone una riduzione delle imposte sulle assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia e prevede una copertura ottenuta con una riduzione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. Ritengo tale previsione un pò generica in quanto non è detto che le pubbliche amministrazioni possano consentire una riduzione del proprio personale. Per tali ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.2. Analogo parere contrario esprimo sull'emendamento 5.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.4, mi rimetto al Governo per una valutazione più puntuale.

Propongo, infine, al senatore Di Benedetto, presentatore dell'emendamento 5.0.4a, di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.200, 5.3 e 5.201. Per quanto riguarda l'emendamento 5.202 e la modifica della copertura che è stata proposta dal relatore, ossia la riduzione della percentuale dell'11,75 all'11,26, il Governo si dichiara d'accordo, ma chiede anche che vengano sostituite, alla fine dell'emendamento, le parole: «sono gratuite» con le altre: «sono ridotte al 25 per cento». In questo modo si giustifica la riduzione della copertura.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che il Governo propone di sostituire nell'emendamento 5.202 le parole «sono gratuite» con le altre «sono ri-

dotte al 25 per cento». I presentatori dell'emendamento accolgono questa modifica.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.203 e parere contrario sugli emendamenti 5.10, 5.204 e 5.205.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 47, il Governo lo accoglie se il presentatore accetta la richiesta di correzione avanzata dal relatore, cioè di elevare il termine dei 60 giorni a 120 giorni.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno nn. 66, 67 e 68 il Governo li accoglie come raccomandazione. Esprimo parere contrario invece sull'ordine del giorno n. 69.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4; esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.4a, se viene trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

Verifica del numero legale

TABLADINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)

Il Senato non è in numero legale.

Nel sospendere la seduta per un'ora vorrei raccomandare ai colleghi e soprattutto ai Presidenti dei Gruppi di tenere conto che sono previste in questa settimana numerose votazioni, con un calendario che ci obbliga a concludere i nostri lavori entro la serata di giovedì.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,30).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 5.200 sul quale era stata chiesta la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

TABLADINI. Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

Verifica del numero legale

TABLADINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.201, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per una migliore formulazione del testo, che in questo modo mi sembra non consenta una comprensione dell'obiettivo, propongo di sostituire all'inizio dell'emendamento le parole: «Le concessioni» con le altre «Il canone ricognitorio delle concessioni».

Inoltre, per quanto riguarda la copertura, deve leggersi: *Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 28, la percentuale «11,25 per cento» è aumentata dello 0,01 per cento.*

PRESIDENTE. Mi scusi, sottosegretario Castellani, vorrei sapere se la percentuale diventa dell'11,26.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, è esatto.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano, come ha ascoltato il Governo ha proposto una modifica in testa all'emendamento e una al termine dell'emendamento stesso; vorrei sapere se lei è d'accordo.

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, sono d'accordo, così come concordo con l'altra precedente modifica proposta dal sottosegretario Castellani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.202, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento, al quale aggiungo la mia firma, perchè ci sembra che favorisca l'espansione del turismo nautico. Anzi, dobbiamo dire che la sovrattassa di ancoraggio penalizzerà anche le piccole attività nautiche e, quindi, mi auguro che il Ministro presti una certa attenzione nei suoi confronti, perchè il turismo nautico avrà uno spazio enorme visto che l'Italia per tre quarti è circondata dal mare.

Desidero, inoltre, aggiungere la mia firma a tutti gli ordini del giorno del senatore Lauro.

PRESIDENTE. Senatore Turini, così sarà fatto.

MARINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Marini, ma mi sembra che lei abbia già espresso parere favorevole all'emendamento 5.203.

MARINI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ma intervengo solo per dire che, all'ultimo rigo dell'emendamento 5.203, è scritto: «...che tenga conto anche delle realtà degli altri paesi», mentre dovrebbe essere scritto: «della legislazione degli altri paesi».

Il termine «realtà» è improprio, per cui propongo di apportare questa correzione.

PRESIDENTE. Senatore Parola, concorda con il relatore?

PAROLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.203, presentato dal senatore Parola e da altri senatori, con la modifica testè apportata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.204, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.205, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 46 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 47 vi è un allungamento dei tempi, nel senso che si impegna il Governo «ad emanare entro 120

giorni», anzichè «entro 60 giorni». Le chiedo, senatore Lauro, se insiste per la votazione di tale ordine del giorno, così come modificato.

LAURO. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 66 è accolto sia dal Governo che dal relatore come raccomandazione. Vorrei sapere se lei, senatore Lauro, è d'accordo.

LAURO. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno n. 67 è accolto dal Governo e dal relatore come raccomandazione. Vorrei sapere, senatore Lauro, se concorda con tale impostazione.

LAURO. Sì, signor Presidente, concordo.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno n. 68 è accolto dal relatore e dal Governo come raccomandazione, sempre che lei sia d'accordo, senatore Lauro.

LAURO. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 66, 67 e 68 non vengono posti ai voti. Le chiedo senatore Lauro, quindi, se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 69.

LAURO. Signor Presidente, insisto per la votazione. Inoltre, vorrei fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, nel momento in cui si impongono agli italiani nuove tasse, vorremmo sapere il motivo per il quale le società che gestiscono gli aeroporti ancora non pagano canoni demaniali. Pertanto, con il nostro voto favorevole, riteniamo di porre all'Aula questa importante questione: gli aeroporti italiani non pagano i canoni demaniali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 69, presentato dai senatori Lauro e Turini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione degli articoli aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Il Governo ha invitato il presentatore a trasformare l'emendamento 5.0.4a in un ordine del giorno. Senatore Di Benedetto, accoglie l'invito del Governo?

DI BENEDETTO. Sì, signor Presidente. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2793,
impegna il Governo acchè:

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito dei perimetri imbriferi montani, di cui al comma 2, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanoone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

2. Al fine di individuare i comuni ai quali riconoscere i sovracanooni di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici definisce la perimetrazione dei bacini imbriferi montani.

3. L'entità del sovracanoone di cui al punto 1, la sua decorrenza e le modalità di versamento sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, che provvede anche all'aggiornamento annuale del sovracanoone stesso, sentiti la conferenza dei comuni inclusi nei bacini imbriferi montani, le società concessionarie e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. I comuni possono stabilire la sostituzione del sovracanoone, previsto dalla nuova normativa, fino alla concorrenza di esso, con la fornitura diretta di energia elettrica da parte della società concessionaria.

5. I comuni, compresi nei bacini imbriferi montani di cui al punto 2, possono liberamente consorziarsi, senza peraltro vincolo di obbligatorietà. I consorzi sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo

unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

6. I sovracanonici di cui alla nuova normativa sono corrisposti dalle società concessionarie direttamente ai comuni senza vincolo di deposito in tesoreria unica entro l'esercizio successivo a quello nel quale sono maturati.

7. In caso di mancato versamento entro il termine fissato, dovrà essere corrisposta una sovrattassa in ragione del 15 per cento per ogni tre mesi di ritardo.

8. La legge 27 dicembre 1953, n. 959, dovrà essere abrogata.

9.2793.250 (già em. 5.0.4a)

DI BENEDETTO, MANFREDI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, insiste per la votazione?

DI BENEDETTO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Incentivi fiscali per il commercio)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de mini-*

mis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, per le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al

Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono aumentati del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1999.

11. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000, a qualsiasi titolo dovuti.»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera i), è aggiunto il seguente periodo: «; le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali, nei limiti di metri quadrati 2,5 per ogni soggetto d'imposta».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: «ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia».

6.200

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «autoveicoli» *fino a:* «qualsiasi tipologia».

6.201

GRILLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

WILDE. L'emendamento 6.200 si illustra da sè.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.201 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su questi emendamenti poichè prevedono un'estensione delle agevolazioni.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Sull'articolo 6 è stato presentato anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso che:

il settore delle imprese individuali e particolarmente quello legato alle imprese commerciali ha subito le maggiori conseguenze della recessione economica registratasi nel nostro paese negli ultimi anni ed evidenziatasi soprattutto con un calo dei consumi interni;

tale stato di difficoltà ha comportato per le suddette aziende l'accumulo di giacenze estremamente onerose tanto finanziariamente quanto operativamente;

nel recente passato numerosi interventi sono stati assunti per agevolare alcuni settori produttivi tralasciando il comparto terziario;

la recente manovra sul ritocco delle aliquote IVA rischia di compromettere una possibile ripresa dei consumi per come si rileva da alcuni timidi segnali nelle rilevazioni dei dati relativi all'andamento dell'economia nazionale,

impegna il Governo a:

assumere un provvedimento che, utilizzando la leva fiscale, agevoli la dismissione delle giacenze delle imprese commerciali riferite al 1996, anche parzialmente, e che agevoli altresì la ricostituzione di nuove scorte stabilendo una precisa correlazione quantitativa tra i due accadimenti, concentrandone gli effetti nel 1998.

9.2793.16.

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT, D'ALÌ

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo può accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito del Governo a trasformare l'impegno in una raccomandazione?

D'ALÌ. Solo se anche da parte del relatore viene un parere favorevole, in modo da capire che c'è una volontà politica della maggioranza, oltre a quella del Governo.

MARINI, *relatore*. Se l'impegno viene trasformato in raccomandazione, esprimo parere favorevole.

D'ALÌ. Allora accolgo l'invito del Governo e non insisto per la votazione.

TURINI. Chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Turini.
Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni" sono inserite le seguenti: "e il settore del commercio"».

6.0.500

MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni" sono inserite le seguenti: "e il settore del commercio"».

6.0.501

VEGAS

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi in favore delle aziende agricole)

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. La presente legge ha anche lo scopo di favorire nelle zone di montagna al costituzione e il mantenimento di aziende agricole, che abbiano una superficie sufficiente per un nucleo familiare e, inoltre, di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto giovanile”.

2. L'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agrioltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiariae e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammontare del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio.

2. L'articolo 5 della legge 31 1994, n. 97, è abrogato”».

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno

rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

6.0.560 (già 2.0.504)

MANFREDI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi innanzi tutto sugli emendamenti 6.0.500 e 6.0.501, tra di loro identici.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.500, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.501, presentato dal senatore Vegas.

Non è approvato.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'altro emendamento aggiuntivo 6.0.560.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, con questo emendamento vengono proposti degli incentivi che, per certi versi, hanno un'ispirazione nobile. Tuttavia, posto in questo contesto e non collegato alla legislazione esistente per quanto riguarda la piccola proprietà contadina, vorrei invitare il presentatore a ritirarlo per un maggior coordinamento e quindi una riformulazione diversa.

PRESIDENTE. Quindi, il suo parere è contrario?

MARINI, *relatore*. In questa forma sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.560 (già 2.0.504), presentato dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici)

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente alla somma pagata a titolo di rivalsa IVA, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e compren-

dere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».

7.200

ALBERTINI, MARINO

All'emendamento 7.201 aggiungere in fine il seguente comma:

«... I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi agli anni 1997 e 1998, con esclusione delle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti per la realizzazione nelle regioni Umbria e Marche di abitazioni, che rimarranno di proprietà degli enti, da locare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».

7.201/1

MANIS, DI BENEDETTO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

5-ter. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985,

n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997 limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici, verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente le maggiori entrate da assicurare con i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 19 sono elevate fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica».

7.201 (Nuovo testo) DONISE, BONAVITA, FERRANTE, PELELLA, GIOVANNELLI, GUERZONI

Il Senato,

impegna il Governo a rendere utilizzabili, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti, già previsti, a favore del completamento degli Ospedali di Fabriano e Foligno situati nelle zone terremotate e con già avviati progetti esecutivi.

9.2793.7.

CASTELLANI, MONTELEONE, CAMPUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati stanziati i fondi relativi alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale;

che l'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede che tali fondi vengano utilizzati per interventi straordinari nel campo della lotta alla fame nel mondo, delle calamità naturali, dell'assistenza ai rifugiati, dei beni culturali;

considerato:

che la gravità del terremoto che ha colpito gli abitanti di Umbria e Marche rappresenta un'emergenza che deve essere affrontata con determinazione e senza interventi di speculazione politica;

impegna il Governo:

a prevedere la destinazione dell'otto per mille statale per l'anno 1998 per interventi di emergenza a favore delle zone terremotate.

9.2793.8.

TAROLLI, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

in relazione agli eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Umbria e delle Marche;

impegna il Governo:

a garantire una idonea climatizzazione dei *container*, in considerazione del fatto che molti saranno posizionati in zone di montagna caratterizzate da un clima particolarmente rigido;

ad avviare la definizione di un contratto di fornitura di energia elettrica con l'ENEL per evitare un costo delle bollette assolutamente insostenibile per i terremotati;

ad assumere iniziative per sollevare dalle gravissime difficoltà gli operatori economici ed in particolare i commercianti delle suddette zone;

a sospendere a favore di costoro per un congruo periodo di tempo il pagamento dell'IVA per favorire la ripresa di un mercato oggi assolutamente depresso e che rischia di diventare inesistente;

a garantire la ripresa delle attività sanitarie presso i presidi ospedalieri.

9.2793.9.

RONCONI

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le persone che risultano residenti, in data antecedente al 26 settembre 1997, nei comuni terremotati siti nelle regioni dell'Umbria e delle Marche, cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990 che hanno diritto alla corresponsione nell'anno 1998 delle riliquidazioni dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, comma 3,

della legge 29 gennaio 1994, n. 87, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riceveranno la liquidazione delle somme loro spettanti entro il 31 marzo 1998».

Conseguentemente, l'imposta di base sui super alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.

7.0.200

RONCONI, GUBERT

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di dismissioni o di trasferimento ad altro titolo di beni dello Stato, i beni immobili demaniali dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano non utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti, nell'attuale organizzazione, alle esigenze dell'Amministrazione statale, ancorchè inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai comuni delle regioni di Umbria e Marche, disastriati, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, del 13 ottobre 1997, n. 2694, dagli eventi sismici prodotti a partire dal 26 settembre 1997, su richiesta dei comuni stessi che li destinano alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali e sociali, di iniziativa pubblica o privata. Il trasferimento di detti beni è disposto, entro sessanta giorni dalla data di richiesta, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, nei confronti dei comuni sul cui territorio insistono i beni stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai beni immobili demaniali dello Stato per i quali risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di dismissione o trasferimento».

Conseguentemente le maggiori entrate da assicurarsi con i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 19 sono elevate fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.

7.0.201

CARPINELLI, CAPONI, SEMENZATO, CALVI, FERRANTE, MANCONI, PIERONI, UCCHIELLI, DE GUIDI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille del reddito delle persone fisiche ai comuni delle regioni delle Marche e dell'Umbria, colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, allo scopo di utilizzarli per una rapida ricostruzione, il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997».

7.0.500

ROSSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille del reddito delle persone fisiche ai comuni in cui abbiano la residenza, allo scopo di utilizzarli per attività ricreative e culturali o connessi a miglioramenti della viabilità o per fronteggiare calamità naturali, il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997».

7.0.501

ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ALBERTINI. Signor Presidente, l'emendamento 7.200 si illustra da sè.

MANIS. Diamo per illustrato l'emendamento 7.201/1.

* DONISE. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 7.201 (Nuovo testo). Si tratta di una norma interpretativa: con esso infatti si chiarisce che restano esclusi dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che sono stati sospesi in conseguenza di calamità naturali. Si tratta, quindi, di un atto di semplificazione. C'è stata infatti per il passato un'interpretazione diversificata; dappertutto, per la verità, i tribunali hanno interpretato in questa stessa direzione e quindi, approvando l'emendamento, si compie da un lato un atto di giustizia, dall'altro si rende, per il presente, coerente ed unitaria l'attività dell'amministrazione.

TAROLLI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'ordine del giorno n. 8.

GUBERT. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 9, a cui aggiungo la firma, solleva un problema di migliore intervento a favore delle zone terremotate per alcune iniziative che in esso sono illustrate.

L'emendamento 7.0.200 prevede una priorità nella riliquidazione dell'indennità di buonuscita; si tratta di persone che possono averne un beneficio immediato, perchè trattandosi di zone terremotate, le esigenze finanziarie delle famiglie possono subire delle accelerazioni impreviste. L'emendamento, quindi, suggerisce di dare la priorità alle persone che risultano danneggiate dagli eventi calamitosi.

CARPINELLI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 7.0.201.

ROSSI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.0.500 si vuole dare la possibilità ai contribuenti di destinare l'8 per mille dell'IRPEF ai comuni delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici di quest'anno. Faccio presente che si tratta dell'8 per mille che i contribuenti già destinerebbero a favore dello Stato e pertanto con questo emendamento si vuole concedere ai contribuenti di finalizzare con precisione l'utilizzo di detto 8 per mille.

Con il successivo emendamento 7.0.501 si vuole estendere, anche per gli anni futuri, la destinazione dell'8 per mille a favore dei comuni di residenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.200 vi è un problema: quello di concordare la nostra posizione con i paesi dell'Unione europea, trattandosi di materia che non può essere decisa da un singolo Stato perchè si introduce una nuova tassazione. Pertanto esprimo senz'altro parere contrario sull'emendamento 7.200.

Egual parere contrario esprimo sull'emendamento 7.201/1, mentre esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 7.201.

Per quanto invece riguarda gli ordini del giorno nn. 7, 8 e 9, concernenti problemi connessi alle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche, vorrei invitare i presentatori a ritirarli oppure a trasformarli in una raccomandazione, modificando la dizione «impegna il Governo». Infatti, è *in itinere* un decreto-legge in materia che il Governo sta per varare: sarà quella la sede che dovrà eventualmente recepire tali raccomandazioni.

Anche l'emendamento 7.0.200 introduce per i soggetti residenti nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche in data antecedente al 26 settembre 1997 alcune agevolazioni in materia di riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Tale disposizione andrà eventualmente in-

serita in una normativa *ad hoc*, che sarà predisposta dal Governo, e non in questo collegato.

Quindi, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.0.200 oppure a trasformarlo in un ordine del giorno come raccomandazione al Governo; altrimenti, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.201, abbiamo già un parere favorevole della Presidenza del Consiglio espresso in data 5 novembre 1997. Per esprimere analogo parere favorevole, propongo però due modifiche al testo di tale emendamento.

Innanzitutto, all'ottavo rigo, propongo di sostituire la dizione «trasferiti in proprietà a titolo gratuito» con la seguente: «trasferiti in uso a titolo gratuito».

Poi, al dodicesimo rigo, dopo le parole «alle esigenze» propongo di aggiungere le seguenti «preventivamente individuate e finchè le stesse perdurino».

Se verranno apportate tali modifiche, esprimo parere favorevole, altrimenti parere contrario.

Infine, gli emendamenti 7.0.500 e 7.0.501 prevedono l'utilizzazione dell'8 per mille. Mi pare che in entrambe tali proposte modificative vi sia, in linea di principio, un'ispirazione condivisibile. Però, anche in questo caso, invito il senatore Rossi a trasformare questi emendamenti in ordini del giorno come raccomandazione al Governo, proprio perchè se ne faccia carico il Governo nella predisposizione dei relativi decreti.

Quindi, solo in questo caso sono favorevole, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 7.200 concordo con il relatore; quindi esprimo parere contrario, suggerendo nel contempo ai presentatori di ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.201/1, esso contiene una finalità che si può raggiungere per via amministrativa; di conseguenza, invito i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo accoglierà. Altrimenti, esprimo parere contrario.

Il Governo concorda con le finalità che intende perseguire il nuovo testo dell'emendamento 7.201; però, poichè non concorda con la copertura – bisognerebbe trovarne una più congrua – propone di trasformarlo in un articolo aggiuntivo in modo da votarlo dopo l'articolo 7, per avere il tempo necessario di trovare una copertura finanziaria più congrua.

PRESIDENTE. Sottosegretario Castellani, lei quindi propone l'accantonamento di questo emendamento; le faccio notare, però, che fra poco arriveremo alla fine dell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, presentato dai senatori Castellani, Monteleone e Campus, concordo con il parere espresso dal relatore e pertanto mi dichiaro disposto ad accoglierlo come raccomandazione se i proponenti vorranno trasformarlo in tal senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.200, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi, di stralciarlo o accantonarlo. Sottosegretario Castellani, deve ora esprimere il parere del Governo sull'emendamento 7.0.201, al quale il relatore ha proposto di apportare due modifiche: ossia, all'ottava riga, di sostituire le parole «a titolo gratuito» con le seguenti «in uso gratuito» ed alla tredicesima riga di aggiungere, dopo la parola «esigenze», il periodo «preventivamente individuate e finchè esse perdurino».

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, invito a ritirare questo emendamento; il Governo è infatti d'accordo con le finalità in esso contenute però ritiene opportuno valutarle in sede di predisposizione del decreto-legge per le zone terremotate, già annunciato. In caso l'emendamento non venga ritirato, concordo con le proposte del relatore.

Il Governo concorda altresì con l'invito del relatore a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 7.0.500 e 7.0.501 e si dichiara fin d'ora disponibile ad accoglierli come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, l'emendamento 7.200 è stato da me presentato insieme al senatore Marino ed ovviamente lo voteremo; ci sembra che sulla richiesta avanzata con tale emendamento, che da tempo andiamo proponendo, non vi sia un'adeguata attenzione da parte del Governo. Oggi, infatti, ci troviamo in una curiosa situazione perchè nel 1991, allorchè si addivenne alla liberalizzazione dei capitali nell'ambito dell'Unione europea, si sarebbe dovuto contemporaneamente procedere all'armonizzazione della tassazione sui capitali: ebbene, la liberalizzazione della circolazione dei capitali è avvenuta, ma non l'armonizzazione della tassazione. Da tale circostanza si sono originati movimenti finanziari di carattere speculativo a breve termine che si sono succeduti producendo danni rilevanti alle economie reali di diversi paesi.

Chiediamo che, per frenare questi movimenti speculativi di capitali a breve termine, venga introdotta una tassa pari allo 0,1 per cento sulla valuta che viene trasferita, fino a quando non si sarà finalmente proceduto all'armonizzazione della tassazione a livello europeo.

Il commissario Monti si è dichiarato d'accordo su questo obiettivo ed ha garantito che si sta adoperando in tal senso; contro di esso, però, vi è il parere contrario di alcuni paesi dell'Europa.

In questo lasso di tempo, fino a quando non si riuscirà a conseguire l'obiettivo in questione, non vi è altra misura che tassare i trasferimenti in valuta estera da e per l'Italia nel modo che proponiamo. Sono questi i motivi che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 7.200 ed esprimiamo – ancora una volta – la nostra amarezza e la nostra avversità alla circostanza che il Governo non voglia entrare seriamente nel merito della nostra proposta. (*Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti*).

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signor Presidente, preannuncio sin da ora l'intenzione di apporre la mia firma agli ordini del giorno nn. 7 e 9 ed agli emendamenti 7.0.200, 7.0.500 e 7.0.501.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 7.200. Notiamo comunque con soddisfazione che il senatore Albertini insiste per l'armonizzazione, a livello europeo, della tassazione sulle rendite di capitali e sottolineiamo che il Governo va invece in direzione completamente opposta: infatti l'ultimo decreto legislativo sulla tassazione delle rendite da capitale non rispetta per nulla i principi che attualmente si applicano nel resto d'Europa. Il commissario Monti presiede un nucleo speciale europeo per l'armonizzazione dei sistemi fiscali, ma sembra proprio che al nostro Governo la cosa non riguardi.

Siamo quindi d'accordo su quanto detto dal senatore Albertini, ma dobbiamo rilevare che questo emendamento va in senso completamente opposto a quanto lui stesso ha affermato e pertanto voteremo contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dai senatori Albertini e Marino.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.201/1 vi è un invito del Governo a trasformarlo in ordine del giorno, chiedo pertanto ai presentatori se lo accettano.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, accettiamo l'invito a trasformare l'emendamento 7.201/1 in ordine del giorno. Farò pervenire successivamente il testo alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in questione, che avrà lo stesso contenuto dell'emendamento, viene momentaneamente accantonato unitamente all'emendamento 7.201.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 7, vi è l'invito del relatore, condiviso dal Governo, di intenderlo come raccomandazione al Governo e quindi a non insistere per la votazione.

CASTELLANI Carla. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLANI Carla. Signor Presidente, accettiamo l'invito del Governo a trasformare l'impegno di questo ordine del giorno in raccomandazione. Ricordiamo che lo spirito dell'ordine del giorno va nella direzione di sollecitare il Governo alla massima attenzione e al massimo impegno perchè vengano completati, in tempi brevi, gli ospedali di Fabriano e di Foligno che hanno lavorato intensamente in questo periodo di emergenza grave seguita al terremoto verificatosi in Umbria e nelle Marche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 7 non verrà pertanto messo in votazione.

Avverto i colleghi che procederemo alla votazione dell'articolo 7 e poi sospenderemo i nostri lavori.

Chiedo ora ai senatori Tarolli, D'Onofrio e Napoli Roberto se accettano che l'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 8 sia inteso come raccomandazione.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, è difficile accettare l'invito del Governo: noi chiediamo infatti che l'otto per mille venga destinato alle zone terremotate e se il Governo, come raccomandazione, intende fare questo va bene, ma se intende valutare dopo cosa fare non va più bene. Noi chiediamo un impegno giuridicamente vincolante e cioè che l'otto per mille di quest'anno, per la parte destinata allo Stato, sia devoluta alle zone terremotate. Insisto pertanto per la votazione dell'ordine del giorno n. 8.

PRESIDENTE. Sulla richiesta del senatore D'Onofrio invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

* CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ricorda al senatore D'Onofrio che esiste una legge che già definisce la ripartizione dell'otto per mille per fini sociali, culturali e quant'altro. Quindi, un ordine del giorno che stabilisca rigidamente tale destinazione non credo possa essere accolto, tenuto conto che po-

trebbe trovarsi in contrasto con quella legge che dovrebbe quindi essere modificata.

Per tale motivo riteniamo che, come raccomandazione, tale ordine del giorno sia uno stimolo ad attuare un tipo di ripartizione che privilegi tali zone però – ripeto – al di là della legge non possiamo andare.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore D'Onofrio se concorda con il parere del Sottosegretario.

D'ONOFRIO. Se ciò significa che il Governo si impegna ad utilizzare l'otto per mille senza violare la legge a favore delle zone terremotate, accettiamo che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli ordini del giorno nn. 8 e 9.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 9 se insistono per la votazione.

GUBERT. Signor Presidente, come già detto in precedenza, vorrei aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno e dichiarare che non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Comunico che l'emendamento 7.201, precedentemente accantonato, unitamente all'emendamento 7.201/1, è stato trasformato in un articolo aggiuntivo e modificato nella parte relativa alla copertura nel seguente modo: «*Conseguentemente all'articolo 19 le cifre sono elevate di 5 miliardi per ogni anno*».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 7.201 come riformulato.

* GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questa variazione. Tuttavia, volevo richiamare all'attenzione dell'Aula e soprattutto della maggioranza, la preoccupazione del Governo relativamente ad una forma di copertura come quella che è stata proposta. L'adesione del Governo deve considerarsi di natura eccezionale per la rilevanza dell'intervento, con la preghiera che tale forma di copertura non venga utilizzata per ulteriori interventi di modifica di emendamenti da parte dell'Aula.

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, vorrei rilevare che il contenuto dell'emendamento 7.201/1 non è identico a quello dell'emendamento 7.201. Inoltre, ribadisco di aver trasformato l'emendamento di cui sono firmatario in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei rimanesse agli atti che la maggioranza raccoglie la sollecitazione del Governo circa questa copertura ammessa in via del tutto eccezionale e che è del tutto consapevole della necessità che i provvedimenti al nostro esame giungano alla conclusione del loro *iter* senza che si verifichino inconvenienti sul fronte paventato dal sottosegretario Giarda.

PRESIDENTE. Senatore Morando, vuole aggiungere qualcosa in merito alla nuova formulazione dell'emendamento 7.201?

MORANDO, *relatore*. No, signor Presidente. Ho già collaborato con gli estensori di questa nuova formulazione per far sì che fosse corretta sotto il profilo delle logiche di copertura della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 7.201.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, rimango perplesso per il fatto che si cambino le imposte relative al 1996. Capisco che ciò sia possibile per il 1997, ma credo che nel 1996 siano già state previste nei rispettivi bilanci le entrate derivanti da queste imposte. Mi domando come sia possibile coprire nella finanziaria 1998 un'entrata che viene meno per il 1996.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a parte le considerazioni che si potrebbero fare sull'originalità della disposizione, mai adottata in altre occasioni di calamità naturali avvenute in Italia, in quanto oltre al differimento del pagamento dei tributi stabilisce anche una riduzione degli stessi, vorrei invitare il Governo, anche non subito ma entro la fine dell'esame in Aula dei provvedimenti finanziari, a quantificare esattamente il costo di questo emendamento. La definizione dell'ammontare

in 5 miliardi mi sembra sia un semplice paravento per consentire l'approvazione dell'emendamento. Si parla anche di detrazione dei contributi assistenziali e previdenziali: si tratta dunque di cifre di gran lunga superiori. Dobbiamo metterci d'accordo sulla metodologia di computo delle coperture e sui costi degli emendamenti: se per le proposte modificative della maggioranza si devono stabilire coperture soltanto in maniera formale e non sostanziale mentre quelle dell'opposizione debbono essere sempre valutate anche come accade molto spesso, in eccesso rispetto alla copertura che in realtà richiederebbero, ne prendiamo atto e ci comporteremo di conseguenza.

Chiediamo semplicemente una oggettiva valutazione dei provvedimenti: ripeto, 5 miliardi di copertura per questo emendamento, al di là delle considerazioni sul merito, sono assolutamente irrisori. Invito pertanto il Governo a fare una quantificazione più corretta.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, voglio soltanto far notare al senatore D'Alì che in realtà la copertura di questo emendamento è prevista soltanto perchè è stato inserito il terzo comma. Infatti in Commissione abbiamo esaminato questa stessa proposta modificativa che, senza quel comma, è stata dichiarata ammissibile senza necessità di copertura in quanto recava norme interpretative. Pertanto i riferimenti del senatore D'Alì a problemi di copertura sono, a mio avviso, infondati.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.201 (nuovo testo) presentato dal senatore Donise e da altri senatori, da intendersi come emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 7, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.201/1 è stato trasformato in ordine del giorno.

Invito pertanto la senatrice segretario a darne lettura.

SCOPELLITI, *segretario*:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793,

impegna il Governo affinché i fondi disponibili degli enti previdenziali relativi agli anni 1997 e 1998, con esclusione delle quote di cui

all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, siano destinati ad investimenti per la realizzazione nelle regioni Umbria e Marche di abitazioni, che rimarranno di proprietà degli enti, da locare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis».

9.2793.300

MANIS, DI BENEDETTO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo ordine del giorno.

MARINI, *relatore*. Sono favorevole. Propongo però, quando si parla di enti previdenziali, di specificare che ci si riferisce a quelli che hanno sede nelle due regioni. Mi pare infatti eccessivo che un ente previdenziale, che non ha sede nelle due regioni, possa essere invitato a costruire abitazioni da destinare alla locazione per i soggetti colpiti dal sisma. Va specificato dunque che gli enti previdenziali debbono avere sede, o uffici, o succursali, nelle due regioni. Invito dunque ad una modifica in tal senso.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno con la proposta di modifica del relatore.

PRESIDENTE. Invito a formalizzare quanto prima la proposta del relatore in modo che i presentatori dell'ordine del giorno possano esprimersi sulla modifica.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, poichè non avevo il testo dell'ordine del giorno sono stato impreciso. Mi pare che si possano aggiungere, dopo il riferimento agli enti previdenziali, le parole: «che abbiano sedi nelle due regioni terremotate».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei quindi suggerisce la seguente formulazione: «I fondi disponibili degli enti previdenziali che abbiano sedi nelle regioni terremotate».

Senatore Di Benedetto, le domando se è d'accordo con la modifica proposta dal relatore.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, noi non ci formalizziamo ma vorrei ricordare che era già stato espresso parere favorevole, sia da parte del relatore che da parte del Governo. A me sembra che l'aggiunta proposta dal relatore sia limitativa in un ordine del giorno nel quale si invita a disporre che gli investimenti degli enti previdenziali vadano in queste due regioni, dove c'è maggiore necessità. Se così non fosse, potremmo anche ritirare l'ordine del giorno, ma mi sembra che gli enti previdenziali abbiano tutti quanti sede nella capitale.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Su questa materia, signor Presidente, è già in corso una concertazione con le regioni interessate e con le amministrazioni centrali per una più complessiva opera di riprogrammazione delle risorse. Quindi è del tutto evidente che tale operazione riguarderà anche la complessiva riprogrammazione delle risorse disponibili degli enti previdenziali. Per cui mi sembra che il senso dell'ordine del giorno del senatore Di Benedetto sia pienamente dentro il lavoro che è già in corso tra il Governo, le regioni e le varie amministrazioni interessate, senza quelle limitazioni di cui giustamente il senatore Di Benedetto, mi pare, si lamentasse.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a questo punto tra relatore e Governo ci sono delle indicazioni che non riesco a sintetizzare se non dicendo che l'ultimo intervento dell'onorevole sottosegretario Macciotta mi fa ritenere che il testo che il Governo accoglie sia quello iniziale, quindi senza l'aggiunta suggerita dal relatore.

Quindi, il Governo accoglie la versione iniziale e ritengo che anche il relatore, a questo punto, sia d'accordo. Non credendo che il senatore Di Benedetto chieda di metterlo ai voti, ritengo a questo punto che l'ordine del giorno sia acquisito.

DI BENEDETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 7.0.200 e 7.0.201 sono stati accantonati.

Per i successivi emendamenti 7.0.500 e 7.0.501, presentati dal senatore Rossi, è stata chiesta la trasformazione in ordini del giorno che il Governo accoglierebbe come raccomandazione. Domando al senatore Rossi se accoglie questa proposta.

ROSSI. Sì, signor Presidente. Presento pertanto i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai comuni delle regioni delle Marche e dell'Umbria, colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, allo scopo di utilizzarli per una rapida ricostruzione,

impegna il Governo,

ad autorizzare il Ministro delle finanze ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997».

9.2793.400

ROSSI

«Il Senato,

al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai comuni in cui abbiano la residenza, allo scopo di utilizzarli per attività ricreative e culturali o connessi a miglioramenti della viabilità o per fronteggiare calamità naturali,

impegna il Governo,

ad autorizzare il Ministro delle finanze ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997».

9.2793.401

ROSSI

PRESIDENTE. Questi ordini del giorno non verranno posti in votazione.

Giunti a questo punto, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Allegato alla seduta n. 269

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 12 novembre 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 688-829-1343-1397-1998. – Deputati SBARBATI; SBARBATI ed altri; RODEGHIERO ed altri; BURANI PROCACCINI e NAPOLI. – «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (2881) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 10 novembre 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997» (2879).

In data 14 novembre 1997 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero» (2883).

In data 8 novembre 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

MURINEDDU. – «Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di medico competente» (2878).

In data 10 novembre 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE LUCA Athos, BOCO, CRESCENZIO, DIANA Lino, SPECCHIA, MAZZUCA POGGIOLINI, BEVILACQUA, MICELE, MARRI, BERTONI, PASQUALI, MANZI,

PETTINATO, D'URSO, COSTA, RESCAGLIO, PREIONI, MINARDO, LO CURZIO, UCCHIELLI, CASTELLANI Carla, SARTO, TERRACINI, MELONI, VERALDI, GUBERT, DE ANNA, CIRAMI, MARTELLI, CORTELLONI, PORCARI, BUCCIERO, PIERRONI, LUBRANO DI RICCO, RUSSO SPENA, SQUARCIALUPI, DIANA LORENZO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, MANCONI, RIPAMONTI, SEMENZATO e LAURO. - «Norme per la trasparenza e la chiarezza del linguaggio nei provvedimenti destinati al pubblico» (2880).

Disegni di legge, assegnazione

In data 11 novembre 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale» (2819), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione.

In data 14 novembre 1997, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi» (2882), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CORTIANA ed altri. - «Disposizioni in materia di parità scolastica» (2827), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

VERALDI e MONTICONE. - «Nuove norme per l'inquadramento del personale delle università» (2832), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MANFREDI e MUNGARI. – «Riconoscimento dell'Istituto internazionale di epistemologia "La Magna Grecia"» (2842), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

MANCONI. – «Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade» (2848), previ pareri della 1ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

MANCONI. – «Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati» (2849), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 9ª e della 11ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

MULAS ed altri. – «Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (2852), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

FOLLIERI ed altri. – «Disciplina del termine di decadenza della concessione edilizia» (2850), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale):

SALVATO ed altri. – «Legge-quadro in materia di assistenza sociale» (2840), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

DE LUCA Athos ed altri. – «Norme per il divieto di utilizzo del cloruro di polivinile (PVC) in alcuni prodotti» (2831), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, ritiro

Con lettera in data 14 novembre 1997, il senatore De Luca Athos ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: DE LUCA Athos ed altri. - «Trasformazione dell'Istituto di fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche» (2311).

Documenti, nuovo termine per l'espressione del parere

Su richiesta della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere sui seguenti schemi di decreto:

schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (n. 161);

schema di decreto legislativo in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento (n. 162).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per motivi di lavoro degli stranieri non comunitari per l'anno 1998 (n. 170).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º gennaio 1998.

Il Ministro per la solidarietà sociale, con lettera in data 7 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi del punto 4 dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto concernente le modalità organizzative e di funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al citato articolo 8 (n. 171).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1ª Commissione permanente

te (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 7 dicembre 1997.

Il Ministro della finanze, con lettera in data 13 novembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1998 (n. 172).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 dicembre 1997.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 7 novembre 1997, ha inviato il parere che la Conferenza Unificata – di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – ha reso, nella seduta del 30 ottobre 1997, sullo schema di decreto legislativo in materia di attività economiche e industriali.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha trasmesso tale parere alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione concernente le nomine del dott. ing. Federico Gaetano De Angelis, della dott.ssa Valeria Olivieri, del dott. ing. Antonio Rinaldi, della dott.ssa Maria Teresa Bozzi e del dott. Amedeo Liverani a dirigenti generali, livello C, del Ministero dei lavori pubblici.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Aldo Smolizza a membro del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale).

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 novembre 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 16 ottobre 1997.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a conoscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 24 ottobre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 7-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione, relativa al primo semestre 1996, sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso (*Doc. LXXXVIII*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia dei decreti interministeriali, emanati in data 7 dicembre 1995, 3 giugno 1996 e 3 febbraio 1997, concernenti le determinazioni per l'anno 1996 dei contingenti massimi nei vari gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio permanente delle tre Forze armate.

Detta documentazione sarà inviata alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 novembre 1997, ha trasmesso copia del verbale relativo alla riunione del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, tenutasi in data 28 luglio 1997.

Detto verbale sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

